



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 5 febbraio 2002



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 febbraio 2002 – Quarta giornata ritorno

Bologna-Venezia 1-1
Brescia-Parma 1-4
Fiorentina-Roma 2-2
Internazionale-Torino 0-0
Juventus-Lecce 3-0
Lazio-Milan 1-1
Piacenza-Chievo Verona 2-2
Udinese-Perugia 0-0
Verona-Atalanta 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 4-5 febbraio 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 64

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 febbraio 2002 – Quarta giornata ritorno

Gara Soc. Bologna – Soc. Venezia del 3 febbraio 2002

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva e rituale segnalazione da parte della Procura Federale, ex art. 31 comma a3 C.G.S., circa il comportamento del calciatore **Conteh** Kewullay (Soc.Venezia) in danno del calciatore **Della Rocca** Luigi (Soc. Bologna), al 18° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata l'integrale ripresa televisiva dell'episodio;

rileva:

in occasione di un'azione d'attacco del Bologna, il pallone veniva crossato dal vertice destro dell'area di rigore del Venezia verso il lato opposto. Un calciatore del Bologna, di testa, indirizzava la palla verso il centro area, in prossimità del dischetto del rigore. Intervenevano in contemporanea il calciatore Della Rocca ed un avversario; entrambi allungavano una gamba per conquistare il pallone: il difensore del Venezia riusciva a colpirla per primo, in modo da allontanarla dalla propria area. Contemporaneamente, e senza nessuna soluzione di continuità rispetto all'azione di questi due calciatori, interveniva anche il difensore del Venezia, Conteh che contrastava Della Rocca, colpendolo all'altezza del viso con il gomito destro. Della Rocca cadeva per terra, mentre l'azione proseguiva per brevi istanti, sino a che il pallone, nuovamente indirizzato verso la porta del Venezia, veniva parato dal portiere.

A questo punto l'Arbitro, accortosi che Della Rocca era rimasto a terra, si avvicinava al calciatore. Il giuoco poi riprendeva senza l'adozione di provvedimenti tecnici e disciplinari. Della Rocca rimaneva in campo e proseguiva regolarmente sino al termine della gara. Tutte le fasi dell'azione, come sopra descritte, si svolgevano sotto il controllo dell'Arbitro, la cui posizione – come risulta dalle immagini – era idonea a poter seguire la dinamica del giuoco.

Non sussistono i presupposti, nel caso di specie, per l'applicazione dell'art. 31 comma a3 C.G.S. sotto un duplice profilo.

A prescindere dalla valutazione tecnico-disciplinare della gomitata, che non compete a questo Giudice, vi è da osservare, in primo luogo, che il gesto è stato commesso **a giuoco in svolgimento**, e certamente **non** può considerarsi **estraneo all'azione stessa**. Infatti, l'intervento del Conteh è avvenuto nel contesto dell'azione medesima, nel senso che egli si oppose in quel modo ad un avversario nel quadro di atti finalizzati a contrastarne l'iniziativa, funzionale a conseguire il possesso del pallone.

In secondo luogo, tutta la vicenda di giuoco si è svolta **sotto il controllo visivo dell'Arbitro** il quale era fermo, all'altezza della linea dell'area di rigore, con visuale diretta, e a distanza ravvicinata, rispetto al punto nel quale si verificarono il contrasto tra il Della Rocca ed il primo difensore del Venezia e, senza soluzione di continuità, l'intervento del calciatore Conteh in danno dell'avversario.

Per le ragioni sopra esposte, il fatto segnalato dalla Procura Federale non rientra nei casi per i quali sia utilizzabile la prova televisiva, a norma del citato art. 31 comma a3 C.G.S.

P.Q.M.

Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Conteh Kewullay** (Soc. **Venezia**) in relazione al fatto segnalato dal Procuratore Federale.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni, una decina di bottigliette in plastica piene d'acqua ed altrettanti cartoni pieni d'acqua; per aver ripetuto lanci di oggetti vari - monete, accendini, agrumi - nel corso della partita, e segnatamente bottigliette in plastica contro calciatori avversari in due occasioni nel secondo tempo; per avere, al 30° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno ed un altro in direzione di un settore occupato da sostenitori avversari, senza raggiungere l'obiettivo; per avere, al 43° del secondo tempo, intonato cori di tenore offensivo nei confronti dell'Arbitro; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nei minuti precedenti l'inizio della gara, esposto uno striscione di contenuto offensivo ed intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'allenatore di altra squadra; per aver, immediatamente prima dell'inizio acceso in una curva una decina di fumogeni, fatti cadere poi verso il fondo di quel settore; per aver fatto esplodere nelle stesse circostanze due petardi; per aver lanciato un fumogeno acceso nel recinto di giuoco, nei minuti finali della gara; recidiva specifica.

Ammenda di €8.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, fatto esplodere una bomba carta nel recinto di giuoco; per aver intonato, al 34° del secondo tempo, un coro di breve durata caratterizzato da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; ammenda determinata nella misura di € 2.000,00 per il primo episodio, valutata la recidiva specifica; **ammenda irrogata ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 5 C.G.S.**, per il secondo episodio e determinata nella misura di € 6.000,00, valutate come circostanze attenuanti le documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di simili atti.

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per aver lanciato sul terreno di giuoco, al 10° del primo tempo ed al 35° del secondo tempo, rispettivamente un fumogeno ed un razzo; recidiva quanto al lancio di oggetti.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, in quattro occasioni durante la gara, petardi all'interno del recinto di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di €5000,00 : alla Soc. **VERONA** per avere suoi sostenitori durante tutto il primo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore avversario; per avere, al 48° del secondo tempo, lanciato all'interno del recinto di giuoco un fumogeno; recidiva.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, in tre occasioni nel corso della gara, petardi nel recinto di giuoco; recidiva specifica.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00

COUTO Fernando (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); perchè, al 31° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro un'espressione volgarmente irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARRERA Massimo (Atalanta): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALBERTINI Demetrio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ALEXANDRE Da Silva Mariano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

AMOROSO Christian (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BALLERI David (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BETTARINI Stefano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

COMOTTO Gianluca (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTRA Cosmin Marius (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CORDOBA Ivan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FALCONE Giulio (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

GAUTIERI Carmine (Piacenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

VERGASSOLA Simone (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

HUBNER Dario (Piacenza).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DONI Cristiano (Atalanta).

QUINTA SANZIONE

BAZZANI Fabio (Perugia)
PERROTTA Simone (Chievo Verona).

SECONDA SANZIONE

CONCEICAO Sergio (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GATTI Fabio (Perugia)
SOGLIANO Sean (Perugia).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BERRETTA Daniele (Atalanta)
CASTELLINI Paolo (Torino)
LANNA Salvatore (Chievo Verona).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

DI BIAGIO Luigi (Internazionale).

SESTA SANZIONE

CHEVANTON Javier Ernesto (Lecce)
FILIPPINI Antonio (Brescia)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
HELGUERA Luis (Udinese).

QUINTA SANZIONE

DELLI CARRI Daniele (Torino)
ITALIANO Vincenzo (Verona)
POBORSKY Karel (Lazio).

SECONDA SANZIONE

ALDAIR Nascimento Santos (Roma)
DA ROSA Emerson (Roma).

PRIMA SANZIONE

FIRMANI Fabio (Bologna)
FRANCO RAMALLO Jose' Maria (Torino)
GUARDALBEN Matteo (Piacenza)
MANGONE Amedeo (Brescia)
MARESCA Enzo (Juventus)
PANCARO Giuseppe (Lazio).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COMANDINI Gianni (Atalanta).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

RIBEIRO LEITE Adriano (Fiorentina).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 15 febbraio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 FEBBRAIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani